

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

*Informativa per la clientela*

**AVVISO IMPORTANTE**

**Operazioni con controparti localizzate in  
“paradisi fiscali” - Obbligo di  
comunicazione all’Agenzia delle Entrate  
dall’1.7.2010**

## **PREMESSA**

In riferimento alla nostra circolare dell’08 ottobre 2010 contenente i nuovi obblighi imposti dalla normativa riguardo alle operazioni attive e/o passive verso i paesi ritenuti paradisi fiscali (operazioni black list), **con la presente si ricorda di far pervenire allo studio tutti i documenti sotto evidenziati entro e non oltre il 18 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione stessa.**

**In caso contrario lo studio si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità per omissioni riguardanti le dichiarazioni black list di cui alla disciplina indicata.**

**Vi preghiamo pertanto di tenere monitorate tali operazioni , poiché lo studio non Vi invierà ulteriori comunicazioni se non in caso di variazione delle disposizioni citate.**

Certi della Vostra collaborazione e rimanendo sin da ora a disposizione per eventuali chiarimenti riassumiamo di seguito i tratti salienti della normativa.

## **1 SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## 2 OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive:

- che hanno quale controparte un “soggetto economico” localizzato in un “paradiso fiscale” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati);
- registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA;
- effettuate **a decorrere dall'1.7.2010**. Nessun obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni effettuate prima di tale data.

### 2.1 INDIVIDUAZIONE DEI “PARADISI FISCALI”

Devono essere comunicate le sole operazioni effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. “paradisi fiscali”, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle “*black list*” contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche;
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC).

Rientrano tra tali Stati, a titolo esemplificativo, la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein, Malta, Cipro, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc.

### 2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

L'obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana.

## 3 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Nel modello di comunicazione occorre indicare:

- i dati “anagrafici” della controparte localizzata nel “paradiso fiscale”;
- i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti.

MERKABA Consulting S.r.l.

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Appare opportuno che, quanto meno per i clienti e i fornitori abituali localizzati nei "paradisi fiscali", imprese e professionisti adeguino i propri *data base* per ottemperare al nuovo obbligo di legge.

## **3.1 DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE**

Nelle nuove comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un "codice IVA" estero (di fatto, la partita IVA).

## **3.2 DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE**

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
  - operazioni imponibili;
  - operazioni non imponibili;
  - operazioni esenti;
  - operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l'indicazione della relativa imposta.

## **4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

### **4.1 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO**

Le comunicazioni in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).

### **4.2 PERIODICITÀ**

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

MERKABA Consulting S.r.l.

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- **trimestrale**, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- **mensile**, negli altri casi o per opzione del contribuente.

I trimestri di riferimento sono quelli “solari” (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre). Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

## 4.3 TERMINI

Le comunicazioni devono essere inviate entro l'**ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Qualora il termine scada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

## 5 REGIME SANZIONATORIO

Per ciascuna comunicazione omessa, (c.d. cumulo materiale) o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).

E' espressamente esclusa l'applicazione della disciplina del c.d. “cumulo giuridico” (art. 12 del D. Lgs n. 472/1997).

### 5.1 REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO

Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa:

- a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Melzo, 10 novembre 2010

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603